

N. R.G. 31339/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro
ha pronunciato ex art. 702 ter c.p.c. la seguente

ORDINANZA

Nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. R.g. **31339/2019** promossa da:

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE

contro

FUTURO SPA (P.I. 10536040966), con il patrocinio dell'avv.
..... e dell'avv.

RESISTENTE

OGGETTO: restituzione somme

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per il ricorrente:

- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede, l'illegittimità delle operazioni compiute, con superamento del tasso di usurarietà, dalla FUTURO SPA in merito al contratto di finanziamento N. intestato a

- Accertare e dichiarare il credito del Sig. nei confronti della società convenuta, per euro 16.206,15, indebitamente corrisposti alla finanziaria come dettagliatamente riportato ai punti 4 e 5 del capo I della precedente narrativa, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo, secondo la metodologia di calcolo ai sensi dell'art. 1815/2 c.c. e dell'art. 644 c.p.;

- Solo in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di credito del sig.

nei confronti della società convenuta, e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma, a titolo di ripetizione, di euro 7.801,59, risultante dalla epurazione del rapporto de quo dagli interessi illegittimamente addebitati dalla convenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o della maggiore o minore somma, che risulterà all'esito del giudizio;

- Condannare la controparte al pagamento delle spese, onorari, rimborso spese generali al 15,00 % (ex d.m. n. 55\2014), Iva e Cpa, del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario;

In via istruttoria, si chiede sin da ora di nominare un C.T.U. che accerti, verifichi e quantifichi le somme illegittimamente addebitate e/o dovute da Futuro S.p.a. al Sig. _____ come risultanti dalla epurazione del rapporto de quo dalle operazioni illegittime compiute dalla Banca convenuta.

Per la resistente:

- Nel merito ed in via principale: impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, in fatto ed in diritto, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno ricorrente perché infondate, ingiuste e comunque non provate per i motivi meglio indicati in parte motiva. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA.

- Nel merito ed in via subordinata: ove ritenuta la normativa secondaria *ratione temporis* applicabile ed applicata dall'odierna resistente contraria al disposto della normativa primaria, disapplicare eventualmente la normativa secondaria e, per l'effetto in difetto di un valido Tasso Soglia valido per la Categoria, rigettare le domande e le eccezioni formulate dall'odierno ricorrente perché infondate, ingiuste e comunque non provate per i motivi meglio indicati in parte motiva.

Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA.

Si richiede, ex art. 52 D.lgs. 1196/2003, l'anonimizzazione dei dati di Futuro S.p.A.

Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato di usura asseritamente attribuito a Futuro nell'ambito delle vicende di cui trattasi.

Al riguardo, deve segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della disciplina in tema di usura, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime. Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull'utilizzo talvolta improprio della normativa sull'usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli accertamenti definitivi (spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare interessi usurari ai sensi dell'art. 644 c.p., talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai "dati giudiziari" di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all'art. 17 del medesimo Codice.

Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di Futuro, del tutto irrilevanti in relazione alle questioni giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010.

Futuro formula pertanto istanza affinché sia disposta l'apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002 si dichiara che la presente memoria non altera il valore della causa.

Ci si oppone alla ex adverso subordinata richiesta di CTU contabile in quanto, per come formulata, appare meramente esplorativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) **Rilevato** che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 06.09.2019, il Sig. _____ ha convenuto in giudizio la **Futuro SpA**, dando atto;

- di aver stipulato in data 03/12/2008 con la Futuro SpA una richiesta di **prestito personale contro delegazione di pagamento irrevocabile al datore di lavoro** a trasmettere o versare direttamente quote dalla retribuzione mensile delegata, con previsione;

- di un montante pari ad Euro 42.840,00, da estinguersi in 120 rate per Euro 357,00 mensili;

- di interessi nominali commisurati in Euro 9.258,93, TAN Euro 5,050, commissioni Futuro Spa Euro 2.559,32, commissioni intermediario Euro 7.492,80, bollo Euro 14,62, oneri e spese istruttorie Euro 220,00, TAEG Euro 18,824, TEG 14,536;

- di polizza assicurazione rischio vita per Euro 572,51, di assicurazione rischio impiego per Euro 2.470,65.

Il contratto di finanziamento n. _____ veniva estinto anticipatamente, nel marzo 2015, dopo aver pagato n.75 rate.

Che da perizia fatta redigere dal ricorrente, avente ad oggetto la verifica delle condizioni contrattuali ai fini dell'usura, veniva effettuata confrontando il TEG ricalcolato con il valore del TEGM, per le operazioni classificate come "*Altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari, oltre 5.000,00 euro periodo ottobre-dicembre 2008 – 18,15%* ed era risultato:

- un TEG pari al 18,824%, superiore al tasso soglia di 0,674 punti percentuali (la verifica veniva effettuata prendendo in considerazione il costo della polizza assicurativa sotto un duplice aspetto – imputazione del costo assicurativo ai fini del calcolo del TEG unitamente ad altri costi contrattuali – imputazione ai fini del calcolo del TEG del costo assicurativo come remunerazione percepita dalla finanziaria per il collocamento della polizza).

Entrambe le ipotesi portavano ad accertare l'usura contrattuale. conseguentemente determinando un diritto del ricorrente a ripetere gli interessi usurari per Euro 7.801,59, nonché la restituzione di tutti gli oneri sostenuti dal Sig. in relazione al contratto di finanziamento per un totale di Euro 16.206,15.

- **Rilevato** che la **parte convenuta Futuro Spa**, costituitasi con memoria del 08.03.2020, ha contestato le domande del ricorrente, osservando:

- che Futuro nel calcolare il TEG del contratto per cui è causa si è attenuta al dettato dell'art.3 c 2 del D.M Tesoro del 24.09.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 24.09.2008, ai sensi del quale le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art.2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 si attengono ai criteri di calcolo delle *“istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”* emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei cambi;

- che le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e richiamate dall'art. 3 del D.M. del 24.09.2008, attestante il Tasso Soglia rilevante per il periodo, sancivano che le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;

- che il TEGM relativo alla categoria in questione è stato ricavato attraverso le comunicazioni periodiche che banche ed intermediari effettuano alla Banca D'Italia, ed è formato dall'insieme dei TEG ottenuti proprio seguendo pedissequamente le suddette istruzioni che escludevano espressamente le polizze imposte per legge;

- che al fine di verificare il rispetto del limite del Tasso Soglia il singolo intermediario deve raffrontare il TEG contrattuale così ottenuto con il Tasso Soglia che è frutto di quel particolare TEGM ricavato dall'insieme dei TEG;

- che Futuro ai fini della determinazione del TEG contrattuale, ha applicato le uniche regole tecniche applicabili autorizzate dal legislatore, non includendo ai fini della determinazione dei tassi effettivi globali da loro applicati, le spese di assicurazioni;

- che pertanto quanto affermato dalla controparte il calcolo del TEG al fine di verificare la sussistenza dell'usura avrebbe dovuto essere effettuato raffrontando il singolo TEG contrattuale con il relativo Tasso Soglia.

- che le nuove istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 entrate in vigore il 01.01.2010 hanno previsto delle norme transitorie stabilendo che *“fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art.2 comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca D'Italia”*

- che le nuove modalità di calcolo sono entrate in vigore il 1 gennaio 2010, motivo per cui nel calcolo del TEG dovevano escludersi i costi dei premi assicurativi;

- che la tesi del ricorrente sull'usurarietà dell'interesse di mora non trova fondamento, non essendo nel caso di specie mai stati applicati interessi di mora, per non essersi verificate le condizioni per la loro applicazione

- che conseguentemente non trova applicazione al caso di specie quanto sancito dall'art.1815 c.2 cod. civ.

2) le domande del ricorrente vanno parzialmente accolte

2.1) Usura

La legge antiusura, n.108/96, all'art. 2 comma 1, prevede che il Ministero del Tesoro rilevi trimestralmente il **Tasso Effettivo Globale (TEG) medio** degli interessi praticati dalle Banche per le operazioni della stessa natura nel corso del trimestre precedente.

Con Decreto in data 24.09.1996 il Ministero del Tesoro ha pubblicato per la prima volta la classificazione delle operazioni per categorie omogenee e ha demandato (art. 2, comma 1) la rilevazione dei tassi di interesse alla Banca d'Italia ed all'Ufficio italiano dei cambi, indicando (art. 2, comma 2) il trimestre compreso tra l'1.10.1996 ed il 31.12.1996 come periodo di riferimento per la prima rilevazione.

La Banca d'Italia ha diramato alle Banche italiane le istruzioni relative all'acquisizione dei tassi medi in data 30.09.1996.

Nelle istruzioni è stato precisato che le Banche nella rilevazione devono effettuare i conteggi del TEG in funzione delle categorie di operazioni, specificando che, per la Categoria 7 "Mutui" le Banche nella rilevazione devono effettuare i conteggi del TEG utilizzando la formula del **TAEG**, che può essere definito come quel tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

Nelle stesse istruzioni la Banca d'Italia ha definito di quali spese ("oneri") si debba tener conto per la determinazione del tasso d'interesse applicato e quali altre non debbano essere considerate.

Per es. sono incluse le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento, le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore.

Sono escluse, secondo la B.I, dal calcolo del TEG, fra l'altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Sul punto è intervenuta la Cassazione chiamata a decidere se il **costo dell'assicurazione** obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 180/1950 (in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore) per l'ipotesi di prestito con **cessione del quinto** dello stipendio rientra nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, nonostante le istruzioni della Banca d'Italia prevedessero fino al 31.12.2009 che i TEG contrattuali non dovevano prevedere l'inclusione di tale costo assicurativo.

La **Cassazione, sezione II civile, con la sentenza 18 dicembre 2019 - 20 agosto 2020, n. 17466** ha confermato che "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo (Cass. Civ. n. 8806 del 05/04/217)".

La Suprema Corte, inoltre, evidenziato che *"le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen. In disparte va soggiunto che l'assicurazione obbligatoriamente prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 è volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario".*

Tali Istruzioni, dunque, non hanno "alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né devono essere osservate dagli operatori finanziari allorquando stabiliscono il tasso di interesse in un determinato

rapporto, e ciò sia perchè non sono appunto finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, ma a richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del tesoro per stabilire il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo, sia perchè disposizioni certo non suscettibili di derogare all'art. 644 cod. pen. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del tasso effettivo praticato". Non è stato ritenuto corretto, quindi, il rilievo fondato sul fatto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la comparazione debba essere effettuata tra il TEG e il TEGM rilevato dalla Banca d'Italia. Vero è invece che la detta Corte ha ritenuto che "la comparazione va invece condotta tra il TEG e il tasso soglia fissato per il periodo indicato con d.m. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, alla cui determinazione certo concorrono le rilevazioni della Banca d'Italia ma che non costituiscono esse stesse il "secondo termine di paragone", con conseguente irrilevanza del loro eventualmente illegittimo procedimento di formazione".

Quindi il tasso applicato dovrà essere confrontato con il tasso soglia in vigore al momento della stipulazione del contratto.

Nel presente caso il **CTU nominato Dott.ssa** veniva incaricata così come indicato all'interno del quesito formulato, di determinare il Tasso effettivo globale TEG applicato dalla banca, (tenendo conto di tutti i costi collegati all'erogazione del credito – ad eccezione di imposte e tasse –) di verificare se il TEG rientrasse nei limiti dei tassi soglia previsti dai D.M. trimestrali emessi in base alla legge 7.03.1996 n.108. Qualora il TEG applicato avesse superato il tasso soglia, il CTU avrebbe dovuto escludere gli interessi corrispettivi riconosciuti usurari rideterminando i saldi di dare e avere dei rapporti tra le parti.

Risulta altresì confermato come nel caso di specie la **polizza assicurativa** oltre ad essere collegata all'erogazione del finanziamento, è contestuale alla conclusione del contratto di mutuo.

Come si evince dalla perizia depositata, **il CTU ha pertanto confermato il superamento** del TEG, nella configurazione inclusiva della polizza di assicurazione nella sua completezza, risultando pari al 18,824%, e conseguentemente determinando in **Euro 7.801,59** gli interessi corrispettivi, da rimborsare (in quanto il TEG 18,824% supera il tasso soglia 18,15%).

Si ritiene tuttavia di non accogliere l'ulteriore domanda formulata in via principale dal ricorrente relativa all'interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c., che sancisce la nullità della clausola, laddove resterebbero colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese (quantificati nella maggior somma di Euro 16.206,15).

Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 19597/2020, hanno chiarito che la sanzione dell'usura riguarda i soli interessi usurari e non la gratuità dell'intero rapporto. Condizione la medesima che esclude a tutti gli effetti, la restituzione da parte dell'Istituto di credito di commissioni e spese.

2.2) Dalle difese stesse delle parti e dalla documentazione in atti emerge **l'assenza di applicazione di interessi moratori.**

Per quanto riguarda gli **interessi moratori**, è pacifico che nel rapporto oggetto di causa, ormai estintosi, non si sono verificati ritardi nei pagamenti e non sono mai stati addebitati interessi di mora.

E' evidente che il superamento del tasso soglia non può essere calcolato sulla base di mere ipotesi, non potendone conseguire alcuna pretesa di rimborso da parte del mutuatario. Più specificamente, si ritiene che al fine del calcolo dell'effettiva usurarietà di un tasso (a prescindere dalla sua qualificazione) è necessario che esso sia giuridicamente dovuto per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità e che abbia avuto un impatto effettivo sul costo del credito.

L'interesse moratorio (e più in generale "*ogni altro onere eventuale*") entra invero nel calcolo del TEG solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (ovvero nel caso in cui si siano verificate le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la loro applicabilità).

Ne consegue *a contrario* l'irrelevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, che, sebbene collegate all'erogazione del credito, a ben vedere, siano in realtà:

a) meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ne è un esempio tipico proprio l'interesse di mora potenzialmente usurario, ma inapplicabile, perché il debitore non ha mai ritardato nel pagare le rate dovute, ovvero non applicato dalla banca in costanza di rapporto);

b) del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (ne è un esempio tipico il ritardo nell'adempimento protratto per "n" rate di mutuo che in astratto determinerebbe il superamento della soglia, ma che non si è verificato, né potrà mai verificarsi perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della "n" rata; altro esempio tipico di ciò è proprio il c.d. "*worst-case scenario*", ove si effettuano i calcoli per la verifica dell'usura nell'ipotesi non realizzatasi "*del funzionamento patologico del contratto per soli 29 giorni*").

Dunque, l'astratta previsione di un tasso di mora, ove non applicato in concreto in quella data misura, non può comportare alcuna conseguenza giuridica.

3) Per quanto riguarda le spese processuali, la parziale soccombenza reciproca induce a ritenere equo compensare le stesse nella misura della metà.

Poi la convenuta è condannata a rimborsare all'attore la restante metà delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la resistente Futuro Spa al pagamento in favore del Sig. _____ della somma di Euro 7.801,59, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

Dichiara compensate le spese processuali nella misura della metà;

Condanna la convenuta Futuro spa a rimborsare all'attore la restante metà delle spese processuali, metà che liquida in complessivi €. 2.000,00 (€. 400,00 per fase studio, €. 400,00 per fase introduttiva, €. 600,00 per fase istruttoria e €. 600,00

per fase decisionale), oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario;

Pone a carico di entrambe le parti (per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta) le spese di CTU, come liquidate con provvedimento 16/3/2021 del giudice in atti.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1/10/2021

Minuta redatta in collaborazione con la d.ssa Marta Masiero, GOP in tirocinio

Il Giudice Silvia Vitro